

# **Comune di Calanca**

## **Cantone dei Grigioni**



# **Regolamento sulla videosorveglianza**

---

## Indice

<i>Art. 1 Videosorveglianza del suolo pubblico senza identificazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Videosorveglianza del suolo pubblico con identificazione .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Competenza per decidere la videosorveglianza, luogo e posizione della videocamera.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 Installazione dell'apparecchio di sorveglianza.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 Durata della conservazione dei dati ed eliminazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 Trasmissione delle registrazioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 Obbligo di informazione degli interessati.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Protezione dei dati.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 Entrata in vigore.....</i>	<i>4</i>

## **Art. 1 Videosorveglianza del suolo pubblico senza identificazione**

Strade, piazze e piazzali pubblici possono essere sorvegliati tramite videocamera/fotocamera che non consente l'identificazione di persone, se ciò appare utile e necessario a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e per sorvegliare luoghi di possibili infrazioni.

## **Art. 2 Videosorveglianza del suolo pubblico con identificazione**

Lungo strade, piazze, piazzali pubblici e centri di raccolta rifiuti il Municipio può autorizzare operazioni di videosorveglianza localmente delimitate che consentono l'identificazione delle persone ,se l'uso della videosorveglianza appare utile e necessaria a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e per sorvegliare luoghi di possibili infrazioni. Il tal caso la collettività va avvisata dell'uso della videosorveglianza tramite apposite insegne collocate in modo ben visibile.

## **Art. 3 Competenza per decidere la videosorveglianza, luogo e posizione della videocamera**

La decisione di compiere la videosorveglianza deve essere presa dal Municipio, che definisce anche il luogo e la posizione della videocamera. Il Municipio è limitato dai luoghi previsti agli art. 1 e 2 e dagli scopi previsti in tali articoli e dalle condizioni poste dal presente regolamento.

## **Art. 4 Installazione dell'apparecchio di sorveglianza**

In ogni caso la videocamera/fotocamera va installata in modo tale che la registrazione di immagini concernente altre zone pubbliche o private non assoggettabili alla sorveglianza sia esclusa.

## **Art. 5 Durata della conservazione dei dati ed eliminazione**

Il materiale raccolto tramite la videosorveglianza deve essere cancellato dopo un lasso di tempo massimo di 70 giorni. Resta riservata una sua conservazione per più lunga durata e la sua utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale o civile aperto prima della scadenza dei 70 giorni.

## **Art. 6 Trasmissione delle registrazioni**

Le registrazioni possono essere trasmesse solo ai seguenti organi:

- a) al Municipio per l'apertura di procedimenti di contravvenzione e il giudizio nei casi di sua competenza,
- b) alle autorità cantonali e federali preposte all'istruzione e al giudizio di contravvenzioni che rientrano nelle loro competenze,
- c) alle autorità presso le quale il Comune sporge denuncia, avanza delle pretese o fa valere dei diritti connessi con i fatti oggetti della registrazione.

I dati personali delle persone non coinvolte nei procedimenti vanno resi anonimi.

## **Art. 7 Obbligo di informazione degli interessati**

Nel caso in cui i dati rilevati tramite la videosorveglianza vengono trasmessi a una delle autorità elencate all'art. 6 per l'apertura di un procedimento, la persona coinvolta deve essere informata della sua identificazione e del trattamento dei dati.

## **Art. 8 Protezione dei dati**

L'utilizzazione abusiva del materiale raccolto deve essere esclusa tramite l'adozione di misure tecniche e un'organizzazione della gestione della videosorveglianza adeguate. Il Municipio emana disposizioni al riguardo. In particolare il Municipio incarica un unico collaboratore dell'amministrazione comunale per l'analisi delle immagini, per l'eliminazione ed il salvataggio/trasmissione di materiale fotografico registrato nell'ambito degli scopi secondo l'art. 1. L'accesso all'impianto video e di registrazione, oltre all'unico impiegato incaricato, è permesso esclusivamente al personale del supporto tecnico per la manutenzione degli apparecchi tecnici. Le registrazioni video sono da conservare in modo protetto. L'elaborazione dei dati da parte di terzi, la perdita o la manipolazione dei dati, causa furto, distruzione non autorizzata, perdita casuale, falsificazione o utilizzo arbitrario, sono da impedire tramite misure adeguate. In particolare:

- a) è da impedire l'accesso all'impianto di registrazione da parte di persone non autorizzate tramite l'impiego di tecnologie adeguate,
- b) bisogna provvedere affinché determinati dati da trasmettere restino custoditi in modo sicuro fino alla trasmissione e che l'accesso a persone non autorizzate sia escluso,
- c) è da evitare il trasferimento indesiderato dei dati in altri sistemi.

Per il resto rimangono riservate le disposizioni sulla protezione dei dati del diritto cantonale e della legge federale sulla protezione dei dati.


## **Art. 9 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale di Calanca.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i decreti precedenti degli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma in materia di videosorveglianza.

Approvato dall'Assemblea comunale in data 22 aprile 2016.

**Il Municipio di Calanca**

Il Sindaco:  R. Keller	La Segretaria:  M. Navoni
---	---